

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ROSTELLATO

Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria

Presentata il 23 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, con l'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e con la legge 6 agosto 2013, n. 97, ha apportato una serie di modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in seguito alle procedure d'infrazione aperte dall'Unione europea a carico dell'Italia per la violazione delle direttive che regolano le attività venatorie e la protezione degli ecosistemi.

La legge n. 157 del 1992, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce all'indomani dei *referendum* sulla caccia del 1990. Venticinque anni fa, infatti, il 3 giugno 1990 in Italia i cittadini furono chiamati a votare per eliminare il « diritto » dei cacciatori al libero accesso nei fondi agricoli e per limitare le specie cacciabili. La consultazione referendaria, per la prima volta in Italia, non raggiunse il *quorum* e la consultazione fu dichiarata

non valida, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

La legge n. 157 del 1992 disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, mantenendo però il « diritto » dei cacciatori di entrare nei fondi privati.

Il vizio di origine della normativa vigente è rappresentato dallo scontro tra la civiltà giuridica repubblicana e il contesto giuridico-istituzionale precedente all'avvento della Repubblica.

L'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, stabiliva che: « In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata... ».

Con l'entrata in vigore della legge n. 968 del 1977 si stabiliva che, « La fauna

selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale». E tale concetto è ribadito anche all'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992. Pertanto il diritto del cacciatore di entrare nei fondi privati appare contraddittorio perché la selvaggina non è più sua, ma della Repubblica italiana. Attraverso l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende sanare questa aporia, allineando la normativa ai principi dell'uguaglianza di fronte alla legge e della tutela della proprietà privata enunciati, rispettivamente, negli articoli 3 e 42 della Carta costituzionale.

L'articolo 2, comma 1, apporta una serie di modifiche alla legge n. 157 del 1992 e prevede, alla lettera *a*), la sostituzione totale dell'articolo 1, disponendo che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, sia rispettosa dei valori paesistici e ambientali, non metta in pericolo l'incolumità pubblica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole; alla lettera *b*) si dispone il divieto di ogni forma di allevamento, commercio e utilizzazione di richiami vivi, modificando le disposizioni vigenti che sono all'origine dell'ultima procedura d'infrazione (2014–2006) in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi, in aperta violazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; attraverso la lettera *c*) si dispone la revisione della disciplina di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli, nei limiti e per le finalità previste dal progetto europeo EURING, ponendo anche le basi per un modello di cooperazione scientifica e tecnica tra le regioni e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale modello viene disposto con la novella della lettera *d*) che mantiene l'esercizio venatorio da appostamento fisso ed elimina ogni pratica riferibile ai richiami vivi. Oltre alle innovazioni introdotte sia sul piano disciplinare che gestionale, la presente proposta di legge mira a risolvere

i conflitti tra cacciatori e imprenditori agricoli; alla lettera *e*) viene disposto che i proprietari o conduttori dei fondi possono aderire alle zone di vincolo faunistico-venatorio entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della notifica e che il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione ai criteri stabiliti dalle regioni; con la successiva lettera *f*), novellando l'articolo 8, si introduce una norma a tutela dei minori, sempre più spesso vittime di incidenti di caccia, nell'ottica di una revisione che introduca *standard* di sicurezza più improntati alla prevenzione, in accordo con i principi costituzionali di tutela della salute e di diritto alla libertà di circolazione dell'individuo e al fine di tutelare il turismo diffuso; alla lettera *g*) viene prevista la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e della salute umana attraverso la definitiva messa al bando dell'utilizzo di cartucce contenenti piombo nell'attività venatoria; con la lettera *h*) si intende rendere gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia effettivamente rappresentativi delle realtà presenti sul territorio, nello spirito della legge n. 157 del 1992, evitando che l'elezione di rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni professionali agricole o di protezione ambientale dotati di abilitazione all'esercizio venatorio possa tendere a promuovere le esigenze delle realtà venatorie invece di quelle degli enti o delle organizzazioni rappresentati; la lettera *i*) dispone che l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia avviene attraverso l'adesione volontaria dei proprietari o dei conduttori dei fondi ai piani faunistico-venatori e ne determina la procedura, prevedendo che le regioni inviano ai proprietari o conduttori dei fondi la proposta di adesione al piano faunistico-venatorio e che il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione in base ai criteri stabiliti dalle regioni; la lettera *l*) ha lo scopo di rendere effettivo il controllo del rispetto delle regole all'interno delle aziende venatorie di cui all'articolo 16 della legge

n. 157 del 1992; con la lettera *m*) si intende intervenire per garantire migliori condizioni d'impresa per gli attori economici e sociali operanti nel turismo. Soprattutto il turismo diffuso che, ai tempi dell'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, non era così sviluppato, paga costi enormi in termini di riduzione delle presenze e dei flussi turistici durante la stagione venatoria. Oggi questo settore non solo rappresenta una voce economica di crescente rilievo, ma ha saputo imporsi come vero e proprio presidio territoriale e culturale. La lettera *n*) apporta una serie di modifiche: si estende il divieto di caccia alle aree tutelate per legge, agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché alle aree di pertinenza di strutture ricettive, con fascia di rispetto dei 500 metri; e agli ambiti territoriali ricadenti nei sistemi turistici locali. La valorizzazione sostenibile dello straordinario patrimonio artistico, naturale, ambientale, ed enogastronomico che rende davvero unico il nostro Paese, rappresenta la via maestra verso lo sviluppo durevole e la creazione di occupazione qualificata. Inoltre si inseriscono prescrizioni ai fini di una maggiore tutela della pubblica incolumità con il raddoppio delle distanze minime di sicurezza da immobili e da fabbricati adibiti ad abitazione o ad uso di lavoro, nonché da vie di comunicazione; si elimina l'esclusione delle strade poderali e interpoderali, molto diffuse all'interno del territorio italiano, dall'obbligo del rispetto delle distanze di sicurezza previste nel caso di strade carrozzabili e di vie di comunicazione ferroviaria. Si inse-

risce il divieto di caccia in caso di nebbia, si precisa che è vietata l'attività di distruzione di nidi anche quando questa non rappresenti lo scopo precipuo dell'azione ma sia un risultato consapevole ottenuto da chi agisce e rendere effettive e proficue le attività di ripopolamento negli ambiti territoriali caccia, impedendo l'esercizio venatorio — relativamente alla specie oggetto di ripopolamento — nell'anno successivo all'immissione; con la lettera *o*) si intende modificare in senso restrittivo la norma vigente che regola la validità della licenza di caccia con il fine di equipararla a quanto stabilito in materia di validità della patente di guida di categorie A e B. La modifica intende intervenire sulla durata della licenza di caccia rilasciata a soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo o il settantesimo anno di età.

Con la lettera *p*) si intende realizzare un controllo del bracconaggio depurato del naturale conflitto di interessi che si ha quando il controllore e il controllato sono membri di una stessa realtà: il controllo sul regolare esercizio della caccia, quando è effettuato da guardie volontarie, deve essere attuato da soggetti che non sono cacciatori; la lettera *q*) ha lo scopo di rendere effettivo il controllo del rispetto delle regole all'interno delle aziende venatorie di cui all'articolo n. 16 della legge n. 157 del 1992.

La lettera *r*) prevede le sanzioni penali; la lettera *s*) mira a potenziare l'attività di vigilanza attribuendo funzioni di polizia giudiziaria alle guardie zoofile volontarie in forza all'Ente nazionale per la protezione degli animali, non previste dalla legge vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 842 del codice civile).

1. L'articolo 842 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 842. — (*Caccia e pesca*). — Per l'esercizio della caccia e della pesca è necessario il consenso del proprietario del fondo ».

ART. 2.

(Modifiche alla legge
11 febbraio 1992, n. 157).

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, sia rispettoso dei valori paesistici e ambientali, non metta in pericolo l'incolumità pubblica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole »;

b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. È vietata ogni forma di allevamento, di commercio e di utilizzazione di richiami vivi »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « su parere dell' » sono sostituite delle seguenti: « d'intesa con l' »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scien-

tifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed è attuata dalle regioni nei limiti e con le finalità stabiliti dal programma dell'Unione europea per l'inanellamento degli uccelli (EURING) »;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati.

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Esercizio venatorio da appostamento fisso*). — 1. Le regioni, di concerto con l'ISPRA, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.

2. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, il cui numero non può essere superiore a quello rilasciato nell'anno venatorio 1989-1990.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'anno venatorio 1989-1990.

4. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12 »;

e) all'articolo 10, i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

« 14. I proprietari o conduttori dei fondi possono aderire alle zone di vincolo faunistico-venatorio entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della notifica.

15. Il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione ai criteri stabiliti dalle regioni »;

f) all'articolo 12:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. È vietata la permanenza di minori di anni diciotto all'interno di strutture fisse o mobili di appostamento per la caccia nel corso di battute di caccia. La violazione del divieto di cui al periodo precedente è punita con la sanzione am-

ministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000; in caso di reiterazione della violazione nel corso dell'anno, la sanzione è raddoppiata ed è applicata la sanzione accessoria della sospensione del porto d'armi da dodici a trentasei mesi »;

2) al comma 9, le parole: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale »;

g) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. È vietato l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo in tutte le forme di caccia »;

h) all'articolo 14, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I membri degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia non devono essere dotati di abilitazione all'esercizio venatorio. In tali organi è vietata la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie »;

i) all'articolo 15, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia avviene attraverso l'adesione volontaria dei proprietari o dei conduttori dei fondi ai piani faunistico-venatori.

2. Le regioni inviano ai proprietari o conduttori dei fondi la proposta di adesione al piano faunistico-venatorio.

3. Il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione in base ai criteri stabiliti dalle regioni.

4. Agli oneri per fare fronte all'apertura di istruttoria si provvede con il gettito derivante dall'istituzione della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 23 »;

l) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è

consentito solo ai cacciatori iscritti nell'ambito territoriale caccia al cui interno è collocata l'azienda »;

m) all'articolo 20, comma 1, le parole: « e di miglioramento genetico » sono sostituite dalle seguenti: « delle aree soggette a divieto di caccia »;

n) all'articolo 21, comma 1:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « e archeologici » sono inserite le seguenti: «, negli ambiti classificati come verde storico »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* l'esercizio venatorio nelle aree tutelate per legge, individuate dall'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e della paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico individuati dall'articolo 136 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, e gli ambiti territoriali riconosciuti come sistemi turistici locali definiti ai sensi dell'articolo 23 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Al fine di favorire la fruizione culturale e turistica dei luoghi di cui alla presente lettera, si applica una fascia di rispetto minima di 500 metri; »;

3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle foreste demaniali; »;

4) alla lettera *e)*, le parole: « cento metri » sono sostituite delle seguenti: « duecento metri » e le parole « cinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « cento metri »;

5) alla lettera *f)*, le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle

seguenti: «trecento metri», le parole: «una volta e mezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte» e le parole « , eccettuate quelle poderali ed interpoderali » sono soppresse;

6) dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

« *g-bis*) cacciare in caso di nebbia; »;

7) alla lettera *l*), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri»;

8) alla lettera *o*), dopo le parole: «danneggiare deliberatamente» sono inserite le seguenti: «o consapevolmente»;

9) la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

p) l'usare richiami vivi; »;

10) le lettere *q*) e *r*) sono abrogate;

11) alla lettera *s*) le parole: « , quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia » sono soppresse;

12) la lettera *bb*) è sostituita dalla seguente:

« *bb*) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea; »;

13) la lettera *cc*) è abrogata;

14) alla lettera *ee*), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse;

15) dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

« *ee-bis*) cacciare le specie oggetto di intervento di ripopolamento nell'annata venatoria seguente alla liberazione nell'intero territorio dell'ambito territoriale di caccia in cui è stato effettuato il ripopolamento; »;

16) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, a istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita potere sostitutivo, istituendo il divieto di caccia nelle citate rotte a meno di mille metri dalla costa marina; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse »;

o) all'articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni. In caso di rilascio o di conferma a un soggetto che ha compiuto il cinquantesimo anno di età essa è valida per cinque anni e a un soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età essa è valida per tre anni. La licenza può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa »;

p) all'articolo 27:

1) al comma 1, lettera *b*), la parola: « venatorie » è soppressa;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. A coloro che esercitano la vigilanza ai sensi dei commi 1, lettera *a*), e 2 è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Coloro che esercitano la vigilanza ai sensi del comma 1, lettera *b*), non possono essere abilitati all'esercizio della caccia, »;

3) al comma 7, la parola: « , venatorie » è soppressa;

q) all'articolo 28 è aggiunto in fine, il seguente comma:

« 6-bis. I soggetti preposti all'esercizio della vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 hanno libero accesso nelle aziende venatorie di cui all'articolo 16 per l'effet-

tuazione dei controlli connessi all'esercizio delle proprie funzioni »;

r) all'articolo 30:

1) comma 1:

1.1) alla lettera *h*), dopo la parola: « cinque » sono inserite le seguenti: « o per chi abbatte capi la cui caccia è interdetta nell'annata venatoria all'interno dell'ambito territoriale di caccia in quanto appartenenti a specie oggetto di ripopolamento »;

1.2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 1.000 per chi esercita la caccia a una distanza inferiore alle distanze minime di sicurezza da abitazioni e da macchine operatrici agricole in funzione ai sensi di quanto stabilito all'articolo 21, comma 1, lettere *e*) e *l*) »;

2) al comma 3, le parole: « Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale » sono soppresse;

s) all'articolo 37, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso l'Ente nazionale per la protezione degli animali esercitano funzioni di polizia giudiziaria per la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia nonché per la repressione delle violazioni accertate ».